

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 60-ter (Effetti dell'annotazione dei contratti preliminari)

Per gli effetti di cui all'articolo [2645 bis](#), comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo [2825 bis](#) del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo [71 bis](#) del presente allegato.

Note

La norma disciplina la sorte delle iscrizioni intervenute successivamente all'annotazione del contratto preliminare, distinguendo due ipotesi:

- iscrizioni incompatibili, che devono essere cancellate d'ufficio in quanto il sistema tavolare non ne ammette la coesistenza.
- iscrizioni pregiudizievoli, per le quali la norma prevede la cancellazione su richiesta di parte, salve le iscrizioni previste dall'art. 2825-bis c.c. (ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare) e dall'art. 71-bis L.T. (domande giudiziali, per le quali non è sufficiente una valutazione sommaria).